



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre del 25 marzo 2021

Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico per la disinfestazione e rimozione di processionaria da esemplari di *Pinus spp* (n. 20 nuclei), per l'intervento specialistico e in urgenza per l'abbattimento di tre esemplari pericolosi (n. 1 *Cedrus* e n.2 *Cupressus*) oltre alla potatura di rimonda di alcuni esemplari di *Quercus spp* situati in luoghi particolarmente frequentati del Parco del Castello di Miramare

Importo complessivo pari a €. 8.906, (Euro ottomilanovecentosei/00) compresa IVA (22%), oneri per la sicurezza ed ogni ed eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili.

SMART CIG: Z0C312149A

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

CONSIDERATO che il patrimonio vegetale del Parco del Castello di Miramare necessita di operazioni di cura, manutenzione e potatura generalizzata al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza per i numerosi visitatori;

CONSIDERATO che la processionaria, *Thaumetopoea pityocampa*, del *Pinus nigra* è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;

RITENUTO opportuno prevenire e contenere le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei;

CONSIDERATO che in Italia dal 1998 la lotta a questo insetto è obbligatoria nelle aree ritenute a rischio infestazione (cfr. Decreto Ministeriale 17.04.1998, poi abrogato e sostituito con D.M. 30.10.2007, pubbl. in G.U.

16 febbraio 2008, n. 40 e D. L.vo 19 agosto 2005, n. 214);

CONSIDERATO che gli interventi prescritti per la disinfestazione di detto fitofago endemico sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

CONSIDERATA che è stata rinvenuta la presenza all'interno del comparto del Museo Storico e il Parco di Miramare di nidi di processionaria, collocati sulla chioma di alcuni esemplari di *Pinus spp*;

VISTA la pericolosità dell'infestazione, non solo per gli animali ma anche per i numerosi utenti che normalmente visitano e percorrono il Parco;

VISTO che, anche le attività di potatura e rimonda dal secco degli alberi (sia latifoglie che conifere) rientrano negli interventi individuati per permettere ai frequentatori del Parco del Castello di Miramare una permanenza sicura all'interno del comprensorio;

CONSIDERATO in particolare la presenza di alcuni individui senescenti, ossia un esemplare di *Cedrus* e due esemplari di *Cupressus*, che si presentano in uno stato vegetativo compromesso e che per le loro caratteristiche intrinseche e oggettive legate alla loro posizione rappresentano un pericolo effettivo per il transito dei numerosi visitatori del Parco del Castello di Miramare;

VISTA quindi l'opportunità di far eseguire tali operazioni specifiche di disinfestazione; di potature di alleggerimento ed eliminazione del secco con riduzione delle leve maggiormente a rischio di schianto, con l'intento di diminuire i carichi gravanti sulla struttura stessa, rispettando l'*habitus* tipico della specie e l'integrità della chioma stessa; e di abbattimento controllato al fine di evitare che eventuali schianti possano danneggiare irrimediabilmente il patrimonio architettonico del comparto museale;

ATTESO CHE risulta mancante un servizio di piccola manutenzione boschiva attivato presso l'Ente stesso che possa provvedere a tali operazioni di potatura selettiva delle chiome degli alberi;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della professionalità di un operatore economico specializzato in interventi specialistici su alberi di pregio;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO l'art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nelle relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018;

RITENUTO di procedere all'acquisto del servizio in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legge “semplificazioni” n. 76/2020, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), che va a derogare le soglie di affidamenti diretti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le specifiche caratteristiche tipologiche richieste, nonché per la specifica urgenza necessitata, non sono verificabili le disponibilità delle convenzioni attive nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure in altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, i quali si servono di bandi nazionali secondo tempistiche dilatate;

VALUTATA l'offerta economica ricevuta dall'operatore economico interpellato, ditta ArborTech di G. Dovier, con sede a Grado (GO) in via G. Caprin n. 1/A, con prot. 859-A 25.13.01/1.3/2016 del 24/03/2021 Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato, prot. 859-A 25.13.01/1.3/2016 del 24/03/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, dal suddetto operatore economico sopra anagrafato, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, per competenza specifica, capacità tecnica nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico individuato, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi;

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato nella ditta ArborTech di G. Dovier, con sede a Grado (GO) in via G. Caprin n. 1/A, avente P. IVA 00549060317, CF DVRGRL75S14E125U;

VISTO che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

DATO ATTO che la somma complessiva di **€. 8.906, (Euro ottomilanovecentosei/00)** compresa IVA (22%), oneri per la sicurezza ed ogni ed eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza nello specifico **al Capitolo di Spesa n. 1.2.1.165 "Manutenzione ordinaria aree verdi" Esercizio finanziario 2021;**

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL_ 25807309 DEL 24/03/2021;

DATO ATTO che, per il servizio in oggetto, si indica quale Responsabile del Procedimento il funzionario architetto Giorgia Ottaviani, responsabile della gestione e della cura del Parco di Miramare (giorgia.ottaviani@beniculturali.it).

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori in oggetto (D.Lgs 81/2008);

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta ArborTech di G. Dovier, con sede a Grado (GO) in via G. Caprin n. 1/A, avente P. IVA 00549060317, CF DVRGRL75S14E125U, i lavori per la disinfezione e rimozione di processionaria da esemplari di *Pinus spp* (n. 20 nuclei), per l'intervento specialistico e in urgenza per l'abbattimento di tre esemplari pericolosi (n. 1 *Cedrus* e n.2 *Cupressus*) oltre alla potatura di rimonda di alcuni esemplari di *Quercus spp* situati in luoghi particolarmente frequentati del Parco del Castello di Miramare compresa la segregazione dei luoghi, lo smaltimento del legname residuo e ogni altro onere tale da eseguire la suddetta lavorazione con ogni urgenza e comunque entro il 16 aprile 2021. Tali interventi sono descritti nell'offerta, prot. 859-A 25.13.01/1.3/2016 del 24/03/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene integralmente richiamata;

Di impegnare l'importo di €. **8.906, (Euro ottomilanovecentosei/00)** compresa IVA (22%), oneri per la sicurezza ed ogni ed eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili a fronte delle suddette lavorazioni. Tale importo verrà impegnata sul capitolo di bilancio dell'Ente n. **1.2.1.165 “Manutenzione ordinaria aree verdi” Esercizio finanziario 2021;**

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;

Di dare atto che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;

Di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;

Che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore

Andreina Contessa, Ph.D.